



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923.946388 -E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA

TUTELA SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Il sottoscritto C.F. (CP) Stefano LUCIANI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,

- VISTA** la nota prot. n. 3074 del 22/09/2026 con la quale la Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali del Mare dell'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana richiedeva l'emissione di apposita Ordinanza di interdizione per l'area di interesse archeologico ricadente nelle acque di questo Circondario Marittimo;
- VISTO** Il Decreto Interministeriale 12.07.1989 contenente disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico;
- VISTO** l'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di ricerca, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo;
- VISTO** Il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- VISTA** la L. 9 marzo 2022 n. 22 recante “disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 43/2013 del 05/09/2013 (Attuazione delle “Misure Gestionali” previste dal Piano di Gestione Locale dell'Unità Gestionale comprendente il Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo);
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione, e dell'ambiente marino, concorrendo al contempo con la competente Soprintendenza alla protezione della suddetta area, allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti depauperamenti e danneggiamenti del locale contesto archeologico;
- VISTI** gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Che, nello specchio acqueo situato a circa 4 miglia nautiche a SW dell'imboccatura del porto di Mazara del Vallo, all'interno dell'area delimitata dal quadrilatero avente i vertici individuati dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS 84) - come meglio rappresentato nella planimetria allegata - giace un relitto di probabile epoca romana, di interesse archeologico, adagiato su un fondale di natura sabbiosa, a una profondità variabile tra 42 e 48 metri:

AREA INTERDETTA – Coordinate geografiche

- A. Lat. 37° 35.8020'N – Long. 12° 31.5840'E
B. Lat. 37° 35.8020'N – Long. 12° 32.7120'E
C. Lat. 37° 34.9140'N – Long. 12° 32.7120'E
D. Lat. 37° 34.9140'N – Long. 12° 31.5840'E

ORDINA

Art. 1

Nello specchio acqueo individuato al precedente rende noto, sono vietati:

- 1) la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;
- 2) la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;

- 3) le immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità;
- 4) lo spostamento e la manomissione dei reperti archeologici sommersi, nonché qualsiasi condotta che possa pregiudicarne l'integrità.

È fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Autorità Marittima ed alla Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali del Mare, oltre ad eventuali ritrovamenti di materiale di interesse, ogni comportamento - di cui si è a conoscenza - anche solo potenzialmente dannoso per il patrimonio pubblico storico-artistico sommerso, nonché danneggiamenti o furti dei relativi beni.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 3, non si applicano alle immersioni preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza e svolte secondo modalità con la stessa concordate, qualora effettuate:

- da personale civile o militare appartenente a Enti, Comandi o Amministrazioni pubbliche, nell'espletamento di attività istituzionali, scientifiche, di ricerca o di tutela del patrimonio archeologico;
- da soggetti, anche privati, operanti nell'ambito di Protocolli d'intesa, Accordi quadro o Convenzioni stipulati con Enti o Amministrazioni pubbliche, finalizzati al perseguimento di interessi pubblici.

Resta fermo, anche per gli Enti/Comandi/Soggetti di cui al precedente comma 1, l'obbligo di comunicare in tempo utile (almeno 72 ore prima) alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo tutte le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di emanare l'ordinanza di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione a tutela della sicurezza della navigazione.

ART. 3

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione;
- qualora le condotte poste in essere integrino fattispecie di reato contro il patrimonio culturale, le sanzioni penali previste dal Titolo VIII-bis del Libro II del Codice penale, introdotto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto www.guardiacostiera.gov.it

Mazara del Vallo, (data della firma digitale).

Firmato Digitalmente da/Signed by:
STEFANO LUCIANI
IL COMANDANTE
In Data/On Date:
lunedì 5 ottobre 2026 14:04:37

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO**

AII.1



Coordinate area:

- A. Lat. 37° 35.8020'N – Long. 12° 31.5840'E
- B. Lat. 37° 35.8020'N – Long. 12° 32.7120'E
- C. Lat. 37° 34.9140'N – Long. 12° 32.7120'E
- D. Lat. 37° 34.9140'N – Long. 12° 31.5840'E

Sito archeologico - area interdetta

- divieto di sosta e ancoraggio;
- divieto pesca professionale e sportiva;
- divieto di immersione subacquee, ad eccezione delle attività istituzionali, scientifiche e di tutela svolte dalla Soprintendenza o da essa autorizzate e concordate e nel rispetto delle disposizioni impartite da questa Autorità Marittima.